

capitolo 3

L'attuazione in Italia del protocollo opzionale alla CRC sulla vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante i minori

► INTERNET E MINORI: LA PREOCCUPANTE CRESCITA DELLA PEDO-PORNOGRAFIA ON-LINE

La pedo-pornografia on-line si caratterizza per differenti aspetti: l'abuso sessuale del minore in tutte le sue forme, la documentazione fotografica, in video o attraverso registrazione audio dell'abuso e della violenza, la diffusione delle immagini in un enorme circuito telematico, l'accesso alle immagini dell'abuso da parte di molte persone, la possibilità di scaricare le immagini.

In Italia l'attività di monitoraggio del fenomeno della pedo-pornografia in Internet è svolta dalle Forze dell'Ordine e in particolare dal Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Per comprendere l'entità del fenomeno si possono osservare i dati relativi alla loro attività negli ultimi 5 anni.

TAV. 1 - SITI WEB MONITORATI, PERQUISIZIONI, PERSONE SOTTOPOSTE A INDAGINI E INDAGATI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE. ITALIA - ANNI 1998-2004⁴

Attività Forze dell'Ordine	Totale
Siti monitorati	145.587
Perquisizioni	2273
Persone sottoposte a misure restrittive	115

⁴ Comunicazione del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, novembre 2004.

Secondo i dati forniti nell'ultima «Relazione sullo stato di attuazione della Legge 269/1998⁵» si stimano circa 250 milioni di copie di video pedo-pornografici venduti nel mondo, un mercato di un valore di circa 2-3 miliardi di dollari l'anno (una quota significativa delle quali interesserebbe il mercato statunitense). Ma sull'estensione del fenomeno è quasi impossibile dare una risposta⁶:

- il mercato è composto da settori commerciali, semi-commerciali e non commerciali, nessuno dei quali si presta ad una misurazione accurata;
- il settore commerciale realizza molteplici copie dei suoi prodotti, che però vengono ulteriormente riprodotte nel mercato non commerciale;
- una volta che un'immagine è messa in circolazione, può essere riprodotta in un numero incontrollabile di copie;
- l'industria della pedo-pornografia è soggetta a continui cambiamenti a seguito sia dei progressi nelle tecnologie di riproduzione e distribuzione (internet, immagini digitali etc.) sia degli sforzi per sfuggire ai controlli e alle attività d'indagine.

Gli aspetti più problematici sono legati all'identificazione delle vittime. L'Interpol calcola che su circa 250.000 immagini di bambini vittime di abusi sessuali presenti nel loro database, solo 300 siano stati identificati.

Nell'operazione Wonderland (1998) a fronte di decine di arresti in 12 paesi (3 in Italia) e di sequestri di computer, hard disk, floppy disk, vhs, solo 16 dei 1.263 bambini sottoposti ad abusi, sono stati identificati (1,26%).

In Italia, nonostante l'enorme lavoro svolto dalle Forze dell'Ordine, i minori identificati attraverso l'analisi delle immagini trovate su Internet, sono ancora pochi. Il contrasto al fenomeno, per adesso, si è concentrato soprattutto rafforzando gli aspetti repressivi e cercando di coordinare gli aspetti investigativi, ma occorre che il legislatore si adoperi sia approfondendo gli aspetti legati alla prevenzione del fenomeno, sia fornendo alle Forze dell'Ordine strumenti e competenze per l'identificazione delle vittime.

⁵ v. *Uscire dal silenzio*, lo stato di attuazione della legge 269/98, Quaderni del Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, Firenze, 2003.

⁶ Kelly L., Regan L., *Rethorics and realities: sexual exploitation of children in Europe*, London, University of North London, Child and Woman Abuse Studies Unit, 2000.

capitolo 3

L'attuazione in Italia del protocollo opzionale alla CRC sulla vendita e la prostituzione di bambini e la pornografia rappresentante i minori

Per quanto riguarda la produzione, il commercio, la diffusione e la detenzione di materiale pedo-pornografico, il riferimento normativo è la **Legge 269/1998**, che ha l'obiettivo di proteggere l'integrità e la libertà fisica e psichica del minore.

Tra gli aspetti più rilevanti della suddetta Legge emerge la scelta del legislatore di attribuire alla Polizia postale particolari mezzi di contrasto (per es. l'acquisto simulato di materiale pornografico, apertura di siti internet di «copertura», etc.), mentre, tra gli aspetti problematici emerge la scelta di non dare una definizione di pedo-pornografia, non garantendo di fatto uniformità nell'applicazione della legge.

Nel 2002 è stato istituito il Comitato Interministeriale di Coordinamento per la lotta alla Pedofilia (CICLOPE), con il compito di coordinare le attività di prevenzione e contrasto della pedofilia svolte dalle diverse Amministrazioni dello Stato e raccorderle con le azioni messe in atto dal privato sociale.

Nel Novembre 2003 è stato adottato, da parte delle maggiori associazioni di *Internet Service Provider* il Codice di autoregolamentazione «**Minori@Internet**». Nel febbraio 2004 è stato inoltre nominato il Comitato di garanzia che vigila sull'applicazione di tale codice, per garantire l'osservanza del Codice, fornire assistenza agli operatori del settore e ai cittadini in merito alle problematiche della salvaguardia dei minori su internet.

Il già citato DDL 4599, presentato il 13 gennaio 2004, si propone di dare attuazione alla Decisione Quadro europea (UE 2004/68/GAI) sul contrasto alla pedo-pornografia, adottata il 22 dicembre 2003 dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Il suddetto Disegno di Legge, partendo dalla considerazione che il nostro Paese si è già dotato di un sistema di contrasto del fenomeno con le Leggi 66/1996 e 269/1998, dovrebbe tuttavia fornire gli strumenti di completamento della legislazione nazionale e integrare la legislazione medesima laddove la stessa si fosse rivelata insufficiente o lacunosa.

Sebbene il DDL 4599 abbia il merito di aver cercato di risolvere alcune divergenze d'interpretazione della normativa in vigore, non è riuscito a dare risposte efficaci per quanto riguarda l'identificazione delle vittime, la definizione di pedo-pornografia ed il rafforzamento delle misure di prevenzione rispetto alla commissione dei reati di pedo-pornografia. Il DDL 4599, dando attuazione alla Decisione Quadro, ha poi introdotto nel nostro codice penale, due nuove fattispecie di reato: pedo-pornografia apparente e virtuale, creando un ulteriore fattore critico, in quanto così introdotte possono sollevare dubbi di le-

gittimità in merito al differente bene giuridico tutelato e alla conseguente disparità di trattamento delle pene. Infine non ha posto un particolare accento alla allocazione di risorse per i programmi di prevenzione e per la formazione degli operatori giuridici, sociali e di polizia.

Il Gruppo raccomanda che:

- ▶ **le Istituzioni si concentrino maggiormente sull'identificazione delle vittime di pedo-pornografia, predisponendo politiche adeguate, e risorse economiche aggiuntive per sostenere le attività delle Forze dell'Ordine in tale direzione;**
- ▶ **vengano elaborati indicatori appropriati per misurare il fenomeno al fine di produrre politiche pubbliche adeguate, prendendo come unità di analisi non solo gli abusanti o i fruitori di pedo-pornografia, ma anche e soprattutto i minori vittime di produzione di materiale pedo-pornografico;**
- ▶ **sia adottata una definizione di pedo-pornografia tale da prevenire ogni forma di arbitrarità o di discrezionalità in materia. Il Gruppo auspica che venga adottata almeno la definizione data dal Protocollo Opzionale alla CRC sulla vendita dei minori, sulla prostituzione dei minori e sulla pedo-pornografia;**
- ▶ **venga assicurato ad un solo organo il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, e contemporaneamente l'obbligo di raccogliere tutte le informazioni possibili e i dettagli tecnici utili per identificare le vittime, onde evitare la frammentazione delle competenze e migliorare l'efficienza dell'azione di contrasto. Attraverso una formazione specifica, costantemente aggiornata, gli operatori di tale organo dovranno coordinare e favorire ogni attività investigativa volta all'identificazione delle vittime, collaborando con le Forze dell'Ordine internazionali;**
- ▶ **si svolga un'efficace campagna di sensibilizzazione/informazione sul fenomeno rivolta ai minori (nel rispetto della loro maturità e del loro diritto di partecipazione e informazione), agli insegnanti e a tutti coloro che lavorano a stretto contatto con i bambini/adolescenti;**
- ▶ **il Governo italiano ratifichi la Convenzione sul Cybercrime elaborata dal Consiglio d'Europa;**
- ▶ **l'attività di coordinamento prevista da CICLOPE si allarghi a tutte le organizzazioni del privato sociale che operano nello specifico dell'abuso sessuale a livello nazionale, al fine di evitare una dispersione di energie e realizzare un coordinamento e un monitoraggio degli interventi.**